



# COMUNE DI LIMBADI

Provincia di Vibo Valentia

CAP 89844 – C. F. 00323370791

tel. +39 0963 85006 – fax +39 0963 85005

sito internet : [www.comune.limbadi.vv.it](http://www.comune.limbadi.vv.it)

pec: [protocollo.limbadi@asmepec.it](mailto:protocollo.limbadi@asmepec.it)

Prot. 1818 del 16.03.2020

Limbadi, 16/03/2020

**OGGETTO: Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" - Chiusura al pubblico del cimitero comunale**

**ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 8 del 16/03/2020**

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

**VISTO**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "; CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere

particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

**DATO ATTO** che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale : " di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute ";

**CONSIDERATO** che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Limbadi e allo specifico possibile stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

**VISTA** l'Ordinanza n.7 dell'14 marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria;

**RITENUTO**, quindi, di disporre, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino a nuove disposizioni del cimitero comunale, garantendo l'apertura unicamente per i servizi di tumulazione

**VISTO** l'art.50 comma 4 del D. Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...."

#### **ORDINA**

**La chiusura al pubblico**, sino a nuove disposizioni, **del cimitero comunale**, garantendo l'apertura unicamente per i servizi di tumulazione.

#### **AVVERTE**

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato;

#### **DISPONE**

La trasmissione della presente alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Stazione Carabinieri e alla Polizia Municipale di questo Ente, oltre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Limbadi

**COMUNICA**

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

**Limbadi, 16.03.2020**

**La Commissione Straordinaria**  
(Reppucci-Battaglia-Caprino)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93*

